

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 240/CGF

(2010/2011)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 67/CGF – RIUNIONE DEL 30 SETTEMBRE 2010

##### 1° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL'U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. PERUZZI LORENZO SEGUITO GARA PIANESE/SPORTING TERNI DEL 12.9.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 15.9.2010)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti osserva:

- la U.S. Pianese ha proposto reclamo, con richiesta di riduzione, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, pubblicata con Com. Uff. n. 30 del 15.9.2010, con la quale infliggeva la squalifica per tre gare effettive al calciatore Peruzzi Lorenzo “ per aver, a gioco fermo, colpito un avversario con una violenta manata al volto”.

La società ricorrente contesta che il proprio tesserato abbia posto in essere una condotta violenta , così come giudicata dal Direttore di gara, assumendo, al contrario, che il Peruzzi avrebbe, involontariamente, colpito con una manata un avversario nell'atto di divincolarsi dallo stesso.

Il reclamo non può essere accolto.

Infatti prive di rilevanza sono da ritenersi le deduzioni della reclamante ritenuto che il comportamento violento tenuto dal Peruzzi è stato accertato e riferito dall'arbitro nel suo rapporto munito di efficacia probatoria privilegiata a norma dell'art. 35.1 C.G.S..

La condotta tenuta dal calciatore integra di conseguenza la fattispecie di cui all'art. 19 comma 4 lett b) C.G.S..

La misura minima della pena edittalmente prevista e correttamente applicata dal G.S., è, pertanto, insuscettibile di riduzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL’A.S.D. VALLEEAOSTE ST CHRISTOPHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIZZA ANTONIO SEGUITO GARA VALLEEAOSTE ST C./ACQUI CALCIO 1911 DEL 12.9.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 15.9.2010)

Al termine dell’incontro tra Valleeaoste St. Christophe e l’Acqui disputata il 12.9.2010, valevole per il Campionato Interregionale Girone A il calciatore Rizza Antonio numero 12 della società Valleeaoste St. Christophe, nel corso del rientro delle squadre negli spogliatoi a gara terminata, mentre la gran parte dei giocatori si trovavano ancora sul terreno di gioco sgambettava un avversario (Ghiandi Dario).

Successivamente ne colpiva un altro alla nuca (Bertogni Mirko) con il pugno aperto della mano destra ed immediatamente dopo, nello stesso frangente, lanciava il pallone verso uno degli assistenti dell’arbitro che veniva colpito alla mano destra di tanto che gli cadeva in terra la bandierina.

L’arbitro non gli mostrava il cartellino per non accentuare la situazione concitata che tali accadimenti avevano provocato, comunicando ai responsabili della squadra che il Rizza era da considerarsi espulso.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale , con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 15.9.2010, lo sanzionava con la squalifica per 5 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Valleeaoste St. Christophe chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore Rizza n. 12 era particolarmente nervoso per il risultato e che aveva subito provocazioni da parte dei giocatori avversari senza però tenere un comportamento violento e senza influire sull’andamento della gara che oramai era terminata.

Aggiungeva infine che il calciatore si era immediatamente ravveduto cessando spontaneamente il suo comportamento, e che egli non aveva assolutamente intenzione di colpire l’assistente dell’arbitro – né altre persone – quando aveva lanciato il pallone.

Ciò posto le prospettate censure non meritano accoglimento.

Ed infatti la condotta del giocatore si è concretizzata in più azioni contrarie alle norme regolamentari con una pluralità di soggetti colpiti che giustifica pienamente la sanzione irrogata.

Il fatto che il tutto sia avvenuto al termine della gara non può avere alcuna esimente, così come ininfluenza è il fatto che non vi siano stati danni a carico dei soggetti colpiti.

Infatti le condotte violente poste in essere non possono essere elise dal fatto che nessuna conseguenza si è verificata in capo ai soggetti colpiti.

Altrettanto è a dirsi circa la impossibilità di positivamente valutare la circostanza posta in rilievo dal reclamante per cui con il lancio del pallone non si voleva colpire nessuno dato che la presenza di più soggetti ancora sul terreno di gioco fa presumere la previsione e la conseguente accettazione comunque della possibilità che qualcuno in ogni caso potesse essere colpito, cosa che infatti è realmente accaduta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Valleeaoste St Christophe di Saint Christophe (Aosta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL’A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BEDIN MATTEO SEGUITO GARA ESTE/SANDONAJESOLO DEL 19.9.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti;

- rilevato che la società A.C. Este ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che infliggeva al calciatore Bedin Matteo la squalifica per tre gare effettive “ per avere, a gioco fermo, colpito al volto con una manata a palmo aperto un avversario “, (Com. Uff. n. 35 del 22.9.2019);

-rilevato che la società reclamante non contesta la sussistenza del fatto antiregolamentare attribuito al proprio tesserato ma deduce, a parziale giustificazione del calciatore, che lo stesso avrebbe dato una manata al petto e non al volto di un avversario dal quale in precedenza aveva ricevuto un pugno nel fianco;

-ritenuto che dette circostanze non possono essere prese in considerazione in quanto non riportate nel rapporto arbitrale;

-ritenuto, conseguentemente, per la efficacia del principio posto dall’art. 35.1 C.G.S., che il provvedimento sanzionatorio deve fondarsi unicamente sulle emergenze del referto del Direttore di gara e che, tenuto conto delle stesse, la sanzione appare congrua e proporzionata al comportamento antiregolamentare tenuto dal Bedin.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Este S.r.l. di Este (Padova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 11 aprile 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete